

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1442-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro della salute

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee ...	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato del luglio 2000 stipulato dai quattro Paesi dell'area sud-occidentale europea rappresenta l'esito di una iniziativa politico-militare avviata sin dal 1995 nel quadro dell'Unione europea occidentale (UEO), allo scopo di offrire un contributo al processo di costituzione di una forza militare dell'Unione europea (UE). In particolare, i quattro Stati *partner* hanno previsto di organizzare una forza terrestre multinazionale, a spiegamento rapido, che abbia la consistenza di una divisione e che viene, quindi, denominata Euroforza operativa rapida (EUROFOR). Quest'ultima avrà in primo luogo l'obiettivo di svolgere le missioni di cui alla Dichiarazione di Peterberg, vale a dire missioni umanitarie o di evacuazione e di mantenimento della pace, nonché missioni di forze di combattimento per la gestione delle crisi, ivi incluse operazioni per il ristabilimento della pace.

La Forza - la quale è aperta anche agli altri Stati membri della UEO - non avrà una dimensione definita in via permanente, ma verrà costituita di volta in volta sulla base della specifica missione nella quale dovrà es-

sere impiegata. Permanente è invece la struttura di comando ubicata a Firenze e di fatto costituita sin dal 1997. È altresì previsto quale foro decisionale per l'impiego delle forze e per il coordinamento politico-militare, un Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Dicasteri degli esteri e della difesa di ciascun Paese.

L'adesione ad EUROFOR è peraltro coerente con gli impegni assunti dall'Italia nel contesto internazionale, in particolare con la sua qualità di Stato membro dell'UE e con la sua appartenenza all'Alleanza atlantica.

In conclusione, il Trattato in oggetto consente di adottare uno strumento militare moderno e in linea con l'orientamento diretto ad assicurare all'UE i mezzi opportuni per intraprendere una politica estera e militare comune, che la renda protagonista nello scacchiere internazionale. Per tali ragioni se ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

8 ottobre 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

8 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: GIRFATTI)

9 ottobre 2002

La Giunta, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 498.060 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

